



CITTA' DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 58 del 23/09/2014

Oggetto:

Approvazione schema di bilancio annuale di previsione 2014, relazione previsionale e programmatica e schema di bilancio pluriennale 2014-2016.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di settembre, a partire dalle ore 16.00, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del Segretario Generale Francesco GROSSI, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Mario OCCHIUTO:

		Pres.	Ass.
Luciano VIGNA	V.Sindaco	X	-
Davide BRUNO	Asses.	X	-
Giuseppe DE ROSE	""	X	-
Massimo LO GULLO	""	X	-
Carmine MANNA	""	X	-
Nicola MAYERA'	""	X	-
Manfredo PIAZZA	""	X	-
Rosaria SUCCURRO	""	X	-
Carmine VIZZA	""	X	-

LA GIUNTA

RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le determinazioni della Città;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione (n. 66/2014) che si riporta integralmente:

SETTORE 12 - PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - BILANCIO - TRIBUTI

Proponente DATTIS UGO (DIRETTORE DIPARTIMENTO DIPARTIM.)

PREMESSO CHE:

- l'articolo 162, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", dispone che gli Enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

- il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge;

- l'articolo 151, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali;

- il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, dapprima differito al 28 febbraio, poi al 30 aprile 2014 e al 31 luglio 2014, è stato ulteriormente differito dal D.M. 18 luglio 2014, emanato dal Ministero dell'Interno (pubblicato nella Gazz. Uff. 23 luglio 2014, n. 169), al 30 settembre 2014;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 174, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'Organo esecutivo e da questo presentati all'Organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'Organo di revisione;

- il rendiconto della gestione 2012 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29 aprile 2013 e il rendiconto della gestione per l'esercizio 2013 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25 del 29 aprile 2014;

- l'articolo 172 dispone che «Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, quale documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale; b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 [v., ora, l'articolo 128 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163]; e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia»;

- il bilancio di previsione è stato redatto in conformità di quanto dispongono gli articoli 162 e 174 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e risulta corredato degli atti relativi (relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale, ecc.);

- si è inoltre tenuto conto del disposto dell'articolo 31, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante (legge di stabilità 2012), secondo cui «Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.»;

CONSTATATO che il bilancio di previsione ed i suoi allegati sono redatti conformemente a quanto indicato

dalla normativa vigente in materia di patto di stabilità interno, come si evidenzia dal prospetto allegato al bilancio;

TENUTO CONTO:

- delle limitazioni alle spese correnti anno 2014 introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*», convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, le disposizioni relative alla riduzione delle spese per missioni, per studi ed incarichi di consulenza, formazione, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture;

- delle misure di contenimento introdotte dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*», convertito dalla legge di 23 giugno 2014, n. 89, ed in particolare dagli articoli 8 (*Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi*) e 47 (*Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica*);

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*», convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, l'art. 46, comma 3, ultimo periodo, secondo cui «*Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali*»;

VISTO l'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo da ultimo modificato dal comma 4-ter dell'art. 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, nel testo integrato dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64, secondo cui «*Per gli anni dal 2008 al 2014, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale*»;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*»;

VISTO il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «*Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia*»;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*», convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*», convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante «*Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42*»;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*», convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante «*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 94;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*», e successive modificazioni;

PRESO ATTO:

- del disposto dell'articolo 14, comma 7, del citato d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010 («*Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali*») - [che ha sostituito il comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed ha altresì aggiunto i commi 557-bis e 557-ter], - ai sensi del quale gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, dando atto che, ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110, d.lgs n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente;

- delle disposizioni recate dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*», convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il Decreto 15 luglio 2014, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante «*Monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti*», pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 2014, n. 171;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 40, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, secondo cui «*A decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento*»;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante «*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali*», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante «*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*», pubblicato nella Gazz. Uff. 28 agosto 2014, n. 199;

VISTA la sopra citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (l. di stabilità 2014) che, ai commi da 639 a 704 dell'art. 1, ha istituito e disciplinato l'imposta unica comunale (IUC), che a sua volta risulta composta dall'imposta municipale propria IMU, dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare totalmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utente;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 3 settembre 2014, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale in materia di imposta unica comunale (IUC), comprensivo delle disposizioni che disciplinano l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo sui servizi indivisibili (TASI), e sono state determinate, per l'anno 2014, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), con effetto dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che sono stati predisposti, in conformità della succitata normativa di cui alla l. n. 147 del 2013, i seguenti atti da sottoporre all'esame e all'approvazione del prossimo Consiglio comunale: lo schema del «*Regolamento comunale per la disciplina della componente tassa sui rifiuti (TARI) dell'imposta unica comunale (IUC)*»; il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2014, e la determinazione delle misure della tassa sui rifiuti (TARI) ed agevolazioni per l'anno 2014;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*»;

VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013*»;

VISTO il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale [redatto ai sensi degli articoli 243-bis, 243-ter e 243-quater del d.lgs. n. 267/2000, inseriti dall'art. 3, comma 1 - lett. r), del decreto-legge n. 174/2012, nel testo modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213], approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 9 febbraio 2013 e modificato con successiva deliberazione consiliare n. 44 dell'11 luglio 2013 ai sensi del quindicesimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, nel testo modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64 e secondo quanto stabilito dalla citata disposizione di legge;

PRESO ATTO del contenuto della nota della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, in data 18/9/2014, prot. n. 0003783, inviata tramite mail a questo Comune, che di seguito si trascrive: «*Visto il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Comune di Cosenza con deliberazione C.C. n. 5 del 9 febbraio 2013, come modificato con successiva deliberazione n. 44 dell'11 luglio 2013, si comunica che in data 17 settembre 2014, questa Sezione regionale di controllo ha deliberato di non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale indicato, avendo valutato lo stesso non congruo ai fini del riequilibrio finanziario dell'ente (art. 243-quater, co. 3, TUEL). Con successiva comunicazione si procederà a trasmettere la relativa delibera nei termini di legge. Catanzaro 18 settembre 2014 D'ordine del Presidente Il Direttore di Segreteria F.to: Dott.ssa Elena Russo*»;

CONSIDERATO che la summenzionata delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, allorché sarà resa nota a questo Comune, completa della motivazione, potrà essere impugnata, come previsto dal quinto comma dell'art. 243-quater del d.lgs. n. 267 del 2000, «*entro 30 giorni, nelle forme del*

giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso», e che «fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese»;

RICHIAMATI i postulati e i principi contabili per gli Enti locali approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti locali operante presso il Ministero dell'Interno ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154 del d.lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che il bilancio di previsione è stato formato osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario in base ai dettati del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dei principi contabili;

DATO ATTO che le somme, quali trasferimento dello Stato, sono state iscritte tenendo conto di quelle presenti sul sito internet: http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/fondo_solidarieta_2014/index/codice_ente/4180250460/cod/23/md/0 (area « FINANZA LOCALE: Alimentazione e Riparto del Fondo di Solidarietà comunale 2014 al 16 settembre 2014»), con la diminuzione di € 147.699,49 (recupero somme personale ai sensi dei DD.PP.CC.MM. n. 325 del 5 agosto 1988 e n. 428 del 22 luglio 1989, giusta nota del Ministero dell'Interno n. 0067077 del 13 settembre 2012 cui l'Ente ha dato riscontro con nota n. 0046100 in data 4 ottobre 2012, con la quale ha dapprima richiesto la rateizzazione del debito di € 716.849,32 in tre anni, e successivamente, con nota n. 1302 in data 7 febbraio c.a. del Settore Economia - Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio, prot. gen. 0008292 dell'8 febbraio 2013, ha chiesto la rateizzazione in cinque anni, ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge n. 228 del 2012);

- per quanto concerne gli investimenti, le previsioni di bilancio sono state predisposte prendendo come base il Piano triennale delle Opere Pubbliche, predisposto dal Settore Infrastrutture e adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 94 del 31 dicembre 2013, con le variazioni apportate con deliberazione della G.c. adottata in data odierna, nonché gli studi di fattibilità ed i progetti preliminari approvati con precedente deliberazione giuntale adottata in data odierna, nel rispetto delle norme che attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli Enti locali inclusa quella relativa alle modalità di calcolo della capacità di indebitamento di cui al primo comma dell'articolo 204 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo da ultimo modificato dall'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

- ad avvenuta approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta comunale, la relativa deliberazione dovrà essere trasmessa, ai sensi dell'articolo 24 del vigente Regolamento di contabilità, al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000, come sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

TANTO PREMESSO;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 170, concernente la «*Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131*»;

PRESO ATTO che in seguito al differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, per l'anno 2014, al **30 settembre 2014**, è stata emanata dal Ministero dell'Interno la Direttiva in data 17 settembre 2014, prot. n. 0010082, secondo cui «*eventuale adozione del bilancio nel mese di settembre rende superflua la verifica del permanere degli equilibri, già insita nel documento di bilancio stesso*», per cui «*gli enti che siano in procinto di deliberare il bilancio di previsione entro la data del 30 settembre p.v. potranno attestare la verifica degli equilibri nella stessa delibera di approvazione del bilancio*»;

VISTO il D. Dirett. 22 luglio 2014, emanato dal Ministero dell'Interno, recante «*Certificazioni di bilancio di previsione 2014 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni*» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 luglio 2014, n. 176);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 27 giugno 1996, esecutiva;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;

si propone alla Giunta comunale di deliberare,
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. Di approvare lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 la relativa relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale 2014-2016, corredato dei relativi atti, che, pur non essendo qui materialmente allegati in quanto tutti detenuti dal 12° Settore: Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio - Tributi, formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.

2. Di precisare che, in seguito al differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, per l'anno 2014, al **30 settembre 2014**, l'approvazione del bilancio, a ridosso della predetta scadenza, integra anche gli adempimenti relativi alla salvaguardia degli equilibri.

3. Di demandare al Direttore del 12° Settore: Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio - Tributi la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli allegati, al Collegio dei Revisori per il parere di propria competenza, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000, come sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

4. Di presentare al Consiglio dell'Ente, in conformità di quanto disposto dall'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, la relativa relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale 2014-2016, unitamente agli allegati e al parere dell'Organo di revisione.

5. Di demandare al Direttore del 12° Settore: Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio - Tributi ogni conseguente e consequenziale adempimento.

6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio Archivio, anche mediante procedura informatica, al Direttore del 12° Settore: Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio - Tributi.

Visto che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:

Motivazione:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Direttore di Sett./Staff

F.TO DATTIS UGO

Cosenza 23/09/2014

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria

Motivazione:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni.

Il Direttore di Settore

F.TO DATTIS UGO

Cosenza 23/09/2014

RITENUTO che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 la relativa relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale 2014-2016, corredato dei relativi atti, che, pur non essendo qui materialmente allegati in quanto tutti detenuti dal 12° Settore: Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio - Tributi, formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.

2. Di precisare che, in seguito al differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, per l'anno 2014, al *30 settembre 2014*, l'approvazione del bilancio, a ridosso della predetta scadenza, integra anche gli adempimenti relativi alla salvaguardia degli equilibri.

3. Di demandare al Direttore del 12° Settore: Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio - Tributi la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli allegati, al Collegio dei Revisori per il parere di propria competenza, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000, come sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

4. Di presentare al Consiglio dell'Ente, in conformità di quanto disposto dall'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, la relativa relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale 2014-2016, unitamente agli allegati e al

parere dell'Organo di revisione.

5. Di demandare al Direttore del 12° Settore: Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio - Tributi ogni conseguente e conseguenziale adempimento.

La presente Delibera viene resa Immediatamente Esecutiva ai sensi dell'art. 134/4 del D.L. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO Mario OCCHIUTO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO Francesco GROSSI



CITTA' DI COSENZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 24/09/2014 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI

F.TO MOLEZZI MARIA

Cosenza 24/09/2014

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA -
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza 24/09/2014

F.TO FRANCESCO GROSSI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza _____
